



FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Roma, 13.06.2016

ALLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

OGGETTO: ART. 4 DECRETO LEGGE N.59/2016 IN CORSO DI CONVERSIONE.

La scrivente Segreteria Generale ha già avuto modo di intervenire su alcuni delicati aspetti del Decreto Legge in oggetto, in corso di conversione presso la Camera dei Deputati, con nota del 16.05.2016 indirizzata al Ministro della Giustizia.

La nostra attenzione si pone, in modo particolare, sull'art. 4 che modifica l'art. 560 C.P.C. in tema di liberazione dell'immobile pignorato nel modo che segue:

“ Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'art. 68.”

Se l'obiettivo della norma è quello di imprimere una forte accelerazione alla liberazione dell'immobile esentando la procedura esecutiva dal rispetto di alcune formalità (poste in via generale, nell'ambito del processo esecutivo, a tutela di tutte le parti), non si riesce a comprendere perché il provvedimento di liberazione, che concretizza una vera e propria esecuzione per rilascio di immobile, debba essere attuato dal custode e non più eseguito dall'ufficiale giudiziario, organo esecutivo dello Stato, che già provvede alle esecuzioni di rilascio non solo nelle procedure ordinarie legate al rispetto di formalità, ma anche in quelle di urgenza previste e regolamentate per legge e che non prevedono il rispetto di quelle stesse formalità. Un organo, ad un tempo, pubblico ed esperto in una materia particolarmente delicata e di forte impatto sociale e che ha consentito al nostro Paese di affrontare, con perizia e scrupolosa coscienza professionale, l'emergenza abitativa, e non solo, senza l'esplosione violenta di conflitti sociali.

Il “fare presto” non deve corrispondere necessariamente alla rinuncia del “fare bene”. E per fare bene e presto in un tema particolarmente sentito e, ricordiamo a noi stessi, costituzionalmente protetto, è necessario affidarsi al soggetto istituzionalmente dedicato allo scopo: l'ufficiale giudiziario.

Non è compito di questa O.S. intervenire sul dibattito, squisitamente politico, sui soggetti (in particolare le Banche) che vengono, in teoria, tutelati a svantaggio di altri soggetti (i cittadini) già alle prese con una perdurante ed infinita crisi economica che li porta a perdere il lavoro e , conseguentemente, anche

l'abitazione per l'impossibilità di pagare le rate di mutuo. Il compito di mediazione tra interessi contrapposti in uno Stato democratico spetta alla Politica ed ai soggetti istituzionalmente deputati a tradurre in leggi dello Stato sia i bisogni dei cittadini, sia le politiche di rilancio economico del Paese. Ci limitiamo ad osservare che gli ufficiali giudiziari italiani eseguono- già oggi- su tutto il territorio nazionale esecuzioni di rilascio di immobile sia in via ordinaria(con rispetto delle formalità previste dall'art. 605 C.P.C.), sia in via di urgenza (senza il rispetto delle formalità), ma **SEMPRE ED IN OGNI CASO NEL RIGOROSO RISPETTO DELLA LEGGE E DELL'ORDINE DEL GIUDICE** e senza che situazioni di per sé già drammatiche sfocino in tragedie, come, purtroppo, è già accaduto tante volte nelle procedure affidate ad Equitalia s.p.a., tanto da spingere il legislatore a dichiarare per legge l'impignorabilità della c.d. "prima casa" nelle attività di riscossione per i crediti Erariali e degli Enti Pubblici.

Non vanno sottaciuti i rilievi costituzionali che tale norma pone, soprattutto nella possibilità di esecuzione da parte del custode della liberazione dell'immobile in danno di terzi e nel punto in cui, anziché tradursi in una semplice surroga di custodia, prevede che il custode possa agire nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano. Qui, francamente, i dubbi sono talmente forti da rasentare la manifesta fondatezza di incostituzionalità.

Fedeli alla nostra convinta e ragionata contrarietà alla "esternalizzazione" dei servizi, riteniamo che l'ufficiale giudiziario debba necessariamente restare al centro dell'attività di esecuzione quale "organo esecutivo" sotto la direzione del giudice dell'esecuzione.

Riteniamo, altresì, che trasferire presso i Commissariati di P.S. i conflitti circa la concessione della F.P. ai custodi o agli ufficiali giudiziari impegnati quotidianamente nelle normali attività esecutive previste dal codice di procedura civile sia un rischio da evitare, soprattutto nell'interesse dei tanti piccoli proprietari, impegnati nel recupero di un immobile a seguito della morosità dell'inquilino, che potrebbero vedere pregiudicati i propri diritti nel momento in cui la Forza Pubblica, negata a richiesta dell'ufficiale giudiziario, venga invece concessa al custode in quanto richiesta dal giudice ai sensi del citato art. 68.

Sono solo alcuni dei temi attualmente in discussione e che hanno già messo in allarme le associazioni a tutela dei diritti dei cittadini.

A nostro modo di vedere lo Stato non può abdicare al potere coercitivo nel campo dell'azione civile, affidando, di fatto, il ruolo di "organo esecutivo" ad un soggetto privato che abbia nella procedura un fortissimo interesse economico. Cosa dobbiamo aspettarci? Quali conseguenze sul piano dell'ordine pubblico e sul piano della tutela dei diritti di tutte le parti in causa? Esistono nel nostro Paese cittadini di serie A ed altri di serie inferiori? Il rilancio dell'Economia passa necessariamente attraverso la compressione dolorosa dei diritti dei cittadini in difficoltà?

La scrivente O.S. , al fine di chiarire meglio, il proprio pensiero, chiede audizione a codeste Commissioni ed auspica un pronto intervento legislativo che mantenga in capo all'ufficiale giudiziario il ruolo esclusivo di "organo esecutivo" anche nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560 C.P.C. , dell'ordine del giudice di liberazione dell'immobile pignorato.

Rispettosi Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia

